

Raccomandazione per la Salvaguardia della Cultura e del Folklore

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 16 novembre 1989, in occasione della sua venticinquesima sessione,

considerato che la cultura tradizionale e popolare fa parte del patrimonio universale dell'umanità, che essa è un potente mezzo di riavvicinamento dei diversi popoli e gruppi sociali e di affermazione della loro identità culturale,

preso atto della sua importanza sociale, economica, culturale e politica, del suo ruolo nella storia di un popolo e nella cultura contemporanea,

sottolineata la natura specifica e l'importanza della cultura tradizionale e popolare, particolarmente per quanto riguarda gli aspetti che derivano dalle tradizioni orali e il rischio che questi elementi possano andare perduti,

sottolineata la necessità di riconoscere il ruolo della cultura tradizionale e popolare in tutti i Paesi ed il pericolo che essa corre di fronte a molteplici fattori,

ritenendo che i Governi dovrebbero svolgere un ruolo decisivo nella salvaguardia della cultura tradizionale e popolare, intervenendo al più presto,

avendo deciso, durante la sua ventiquattresima sessione, che la "salvaguardia del folklore" dovrebbe divenire oggetto di una raccomandazione agli Stati membri ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 4 dell'Atto costitutivo,

ADOTTA la presente raccomandazione il quindicesimo giorno di novembre 1989.

La Conferenza generale raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni qui elencate concernenti la salvaguardia della cultura tradizionale e popolare e di adottare misure legislative o di altra natura che potrebbero rendersi necessarie, a seconda delle pratiche costituzionali di ognuno di essi, per dare effetto nei loro territori ai principi e alle misure contenute in questa raccomandazione.

La Conferenza generale raccomanda agli Stati membri di portare questa raccomandazione a conoscenza delle autorità, delle amministrazioni e degli organi competenti ad occuparsi dei problemi posti dalla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare, nonché all'attenzione delle diverse organizzazioni o istituzioni che si occupano della cultura tradizionale e popolare e d'incoraggiare i contatti con le organizzazioni internazionali competenti nella sua salvaguardia.

La Conferenza generale raccomanda che, alle date e nel modo stabilito, gli Stati membri trasmettano all'Organizzazione relazioni sull'attività svolta a seguito di questa raccomandazione.

A. DEFINIZIONE DELLA CULTURA TRADIZIONALE E POPOLARE

Ai sensi della presente raccomandazione:

La cultura tradizionale e popolare è l'insieme delle creazioni di una comunità culturale, fondate sulla tradizione, espresse da un gruppo o da individui e riconosciute come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua identità culturale e sociale, delle norme e dei valori che si trasmettono oralmente, per imitazione o in altri modi. Le sue forme comprendono, fra l'altro, la lingua, la letteratura, la musica, la danza, i giochi, la mitologia, i riti, i costumi, l'artigianato, l'architettura ed altre arti.

B. IDENTIFICAZIONE DELLA CULTURA TRADIZIONALE E POPOLARE

La cultura tradizionale e popolare, in quanto espressione culturale, deve essere salvaguardata dal e per il Gruppo (familiare, professionale, nazionale, regionale, religioso, etnico etc.) di cui esprime l'identità. A questo fine gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, a livello nazionale, regionale, internazionale, ricerche appropriate in vista di:

a) realizzare un inventario nazionale delle istituzioni che si occupano della cultura tradizionale e popolare, affinché esso possa essere inserito nei repertori sovranazionali delle istituzioni di questa natura;

b) creare sistemi di identificazione e di registrazione (raccolta, intestazione, trascrizione) o sviluppare sistemi già esistenti mediante guide, pubblicazioni seriali, cataloghi etc. tenendo presente la necessità di uniformare i sistemi di classificazione utilizzati dalle diverse istituzioni;

c) stimolare la creazione di una tipologia normalizzata della cultura tradizionale e popolare che si dovrebbe tradurre nella creazione:

I) di uno schema generale di classificazione della cultura tradizionale e popolare destinato a fornire orientamenti-guida validi a livello mondiale; II) di una classificazione dettagliata della cultura tradizionale e popolare; III) di classificazioni regionali della cultura tradizionale e popolare, soprattutto per mezzo di progetti pilota sul territorio.

C. CONSERVAZIONE DELLA CULTURA TRADIZIONALE E POPOLARE

La conservazione riguarda la documentazione relativa alle tradizioni che provengono dalla cultura tradizionale e popolare ed ha per obiettivo, in caso di non-utilizzo o di evoluzione di queste tradizioni, di permettere ai ricercatori e ai portatori della tradizione di disporre dei dati che consentano loro di comprendere il processo di cambiamento della tradizione. Se la cultura tradizionale e popolare vivente, a causa del suo carattere evolutivo, non può sempre permettere una protezione diretta, quella che è già stata registrata dovrebbe essere protetta efficacemente. A questo fine, gli Stati membri dovrebbero:

- a) attivare a livello nazionale archivi in cui i reperti della cultura tradizionale e popolare raccolti possano essere catalogati in condizioni idonee e messi a disposizione del pubblico;
- b) attivare un'unità nazionale centrale di archivi con l'intento di creare determinati servizi (indice centrale, diffusione dell'informazione relativa ai materiali della cultura tradizionale e popolare e alle norme applicabili alle attività che la riguardano, compreso l'aspetto della conservazione);
- c) creare musei o sezioni di cultura tradizionale e popolare nei musei esistenti, in cui essa possa essere presentata;
- d) privilegiare forme di esposizione della cultura tradizionale e popolare che diano risalto alle testimonianze viventi o passate di queste culture (luoghi, modi di vita, conoscenze materiali e immateriali);
- e) uniformare le metodologie di raccolta e archiviazione;
- f) formare rilevatori, archivisti, documentaristi ed altri specialisti della conservazione della cultura tradizionale e popolare, dalla conservazione materiale al lavoro di analisi;
- g) stanziare fondi per la realizzazione di riproduzioni degli archivi e delle esecuzioni di tutti i materiali della cultura tradizionale e popolare, così come di copie destinate alle istituzioni regionali, assicurando così alla comunità oggetto d'esame l'accesso ai materiali raccolti.

D. TUTELA DELLA CULTURA TRADIZIONALE E POPOLARE

La tutela riguarda la protezione delle tradizioni derivanti dalla cultura tradizionale e popolare e dei soggetti che ne sono portatori, dato che ogni popolo possiede diritti sulla propria cultura e che il suo attaccamento ad essa perde spesso vigore sotto l'influenza della cultura industrializzata diffusa dai mezzi di comunicazione. Occorre

pertanto prendere delle misure per garantire lo "status" ed il sostegno economico delle tradizioni provenienti dalla cultura tradizionale e popolare, sia all'interno delle collettività da cui esse provengono, sia al di fuori di esse. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero:

a) elaborare ed introdurre nei programmi didattici, scolastici e non, l'insegnamento e lo studio della cultura tradizionale e popolare in modo appropriato, sottolineando particolarmente la necessità di rispetto nei suoi confronti, nel senso più ampio possibile, tenendo conto non solo delle culture paesane o delle altre culture contadine, ma anche di quelle che, create negli ambienti urbani da diversi gruppi sociali, dalle professioni, dalle istituzioni ecc. favoriscono una comprensione migliore della diversità delle culture e delle visioni del mondo, in particolare di quelle che non partecipano alla cultura dominante;

b) garantire alle comunità culturali il diritto d'accesso alla propria cultura tradizionale e popolare, sostenendo altresì le loro attività in materia di documentazione, archiviazione, ricerca etc., nonché la pratica delle tradizioni;

c) costituire, su base interdisciplinare, un Consiglio nazionale della cultura tradizionale e popolare o un organismo analogo di coordinamento in cui i diversi gruppi d'interesse siano rappresentati;

d) fornire un appoggio morale ed economico agli individui ed alle istituzioni che studiano, diffondono, coltivano o detengono gli elementi della cultura tradizionale e popolare;

e) promuovere la ricerca scientifica concernente la tutela della cultura tradizionale e popolare.

E. DIFFUSIONE DELLA CULTURA TRADIZIONALE E POPOLARE

Le popolazioni dovrebbero essere sensibilizzate sull'importanza della cultura tradizionale e popolare in quanto elemento d'identità culturale. Al fine di permettere la presa di coscienza del valore della cultura tradizionale e popolare e della necessità di conservarla è essenziale un'ampia diffusione degli elementi che costituiscono tale patrimonio culturale. Nel corso di tale diffusione è tuttavia necessario evitare ogni deformazione al fine di salvaguardare l'integrità delle tradizioni. Per favorire un'equa diffusione, gli Stati dovrebbero:

a) incoraggiare l'organizzazione, a livello nazionale, regionale o internazionale, di manifestazioni della cultura tradizionale e popolare quali feste, festival, film, mostre, seminari, colloqui, laboratori, stages, congressi ed altro ed appoggiare la diffusione e la pubblicazione di materiali, documenti ed altri risultati di tali manifestazioni;

- b) incoraggiare la stampa, gli editori, le televisioni, le radio ed altri mezzi di comunicazione nazionali e regionali a dare maggior spazio nei loro programmi ai materiali della cultura tradizionale e popolare, ad esempio per mezzo di sovvenzioni, creando posti per specialisti della cultura tradizionale e popolare, assicurando la corretta archiviazione e diffusione dei materiali della cultura tradizionale e popolare raccolti dai mezzi di comunicazione e creando programmi di cultura tradizionale e popolare all'interno di questi organismi;
- c) incoraggiare le regioni, i comuni, le associazioni e gli altri gruppi che si occupano della cultura tradizionale e popolare a creare posti a tempo pieno per specialisti della cultura tradizionale e popolare incaricati di promuovere e di coordinare le attività che la riguardano a livello regionale;
- d) sostenere i servizi esistenti di produzione di materiali educativi (ad esempio video-films realizzati grazie al rilevamento dei dati sul territorio) e crearne nuovi; incoraggiare l'uso di questi materiali nelle scuole, nei musei della cultura tradizionale e popolare, nelle mostre e nei festival nazionali ed internazionali della cultura tradizionale e popolare;
- e) fornire informazioni appropriate sulla cultura tradizionale e popolare attraverso centri di documentazione, biblioteche, musei e servizi archivistici, nonché mediante pubblicazioni e periodici specializzati nella cultura tradizionale e popolare;
- f) facilitare gli incontri e gli scambi fra le persone, i gruppi e le istituzioni che si occupano di cultura tradizionale e popolare, sia a livello nazionale sia internazionale, tenendo conto degli accordi culturali bilaterali;
- g) incoraggiare la comunità scientifica internazionale a dotarsi di un'etica appropriata relativamente all'approccio e al rispetto delle culture tradizionali.

F. PROTEZIONE DELLA CULTURA TRADIZIONALE E POPOLARE

Dal momento che la cultura tradizionale e popolare produce manifestazioni di creatività intellettuale individuale o collettiva, merita di beneficiare di una protezione simile a quella accordata alla produzione intellettuale. Tale protezione della cultura tradizionale e popolare si rivela indispensabile in quanto mezzo che permette di sviluppare, perpetuare e diffondere maggiormente questo patrimonio, al contempo nel paese e all'estero, senza intaccare i relativi interessi legittimi. Oltre gli aspetti di "proprietà intellettuale" della "protezione delle espressioni folkloriche" esistono diverse categorie di diritti già protette che dovrebbero continuare ad esserlo nei centri di documentazione e nei servizi archivistici della cultura tradizionale e popolare. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero:

a) PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DI "PROPRIETÀ INTELLETTUALE": richiamare l'attenzione delle autorità competenti sulle importanti iniziative dell'Unesco e dell'OMPI relativamente alla proprietà intellettuale, riconoscendo al contempo che queste iniziative riguardano solo un aspetto della protezione della cultura tradizionale e popolare e che è richiesta urgentemente l'adozione di misure distinte nei diversi campi per salvaguardare la cultura tradizionale e popolare;

b) PER QUANTO CONCERNE GLI ALTRI DIRITTI IMPLICATI:

I) proteggere l'informatore in quanto portatore della tradizione (protezione della vita privata e del rapporto di confidenza); II) proteggere gli interessi dei raccoglitori vigilando che i materiali raccolti siano conservati negli archivi, in buono stato e razionalmente; III) adottare le misure necessarie per proteggere i materiali raccolti da impieghi abusivi, intenzionali o meno; IV) riconoscere ai servizi archivistici la responsabilità di vigilare sull'uso dei materiali raccolti.

G. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Tenuto conto della necessità di intensificare la cooperazione e gli scambi culturali, soprattutto nell'accomunare le risorse umane e materiali, per la realizzazione di programmi di sviluppo della cultura tradizionale e popolare intesi a riproporla e per i lavori di ricerca effettuati da specialisti di uno Stato membro in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero:

a) cooperare con le associazioni, istituzioni ed organizzazioni internazionali e regionali che si occupano della cultura tradizionale e popolare;

b) cooperare nel campo della conoscenza, della diffusione e della protezione della cultura tradizionale e popolare tramite mezzi quali:

I) lo scambio di informazioni di ogni genere e di pubblicazioni scientifiche e tecniche; II) la formazione di specialisti, la concessione di borse di studio, l'invio di personale scientifico e tecnico e di materiale; III) la promozione di progetti bilaterali o multilaterali nel campo della documentazione relativa alla cultura tradizionale e popolare contemporanea; IV) l'organizzazione di incontri di specialisti, di stages di studio e di gruppi di lavoro su temi specifici, soprattutto relativi alla classificazione e alla catalogazione dei dati e delle espressioni della cultura tradizionale e popolare, così come sui metodi e sulle tecniche moderne di ricerca;

c) cooperare in stretta intesa per assicurare sul piano internazionale a tutti quelli che ne hanno diritto (comunità o persone fisiche e morali) il godimento di diritti pecuniari, morali o simili derivanti dalla ricerca, dalla creazione, dalla composizione,

dall'interpretazione, dalla registrazione e/o dalla diffusione della cultura tradizionale e popolare;

d) garantire agli Stati membri, sui cui territori sono stati effettuati lavori di ricerca, il diritto di ottenere dallo Stato membro interessato copie di tutti i documenti, registrazioni video, film e altri materiali;

e) astenersi da ogni atto suscettibile di deteriorare i materiali della cultura tradizionale e popolare, di sminuirne il valore o di impedirne la diffusione e l'uso, sia che questi materiali si trovino sulla loro terra d'origine sia sul territorio di altri Stati;

f) adottare le misure necessarie per salvaguardare la cultura tradizionale e popolare da tutti i rischi umani e naturali ai quali è esposta, ivi compresi i rischi corsi per conflitti armati, per occupazione di territori o per ogni calamità pubblica di altra natura.